

D.L. 9 ottobre 1989, n. 338 (1).

Disposizioni urgenti in materia di evasione contributiva, di fiscalizzazione degli oneri sociali, di sgravi contributivi nel Mezzogiorno e di finanziamento dei patronati (2).

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 10 ottobre 1989, n. 237 e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 7 dicembre 1989, n. 389 (Gazz. Uff. 9 dicembre 1989, n. 287). Il comma 2 dello stesso art. 1 ha, inoltre, disposto che restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base del D.L. 30 dicembre 1988, n. 548, del D.L. 28 marzo 1989, n. 110, del D.L. 29 maggio 1989, n. 196, e del D.L. 5 agosto 1989, n. 279, non convertiti in legge.

(2) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti istruzioni:

- I.N.A.I.(Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro): Circ. 30 marzo 1999, n. 28; Circ. 14 aprile 1998, n. 26;

- I.N.P.D.A.P. (Istituto nazionale previdenza dipendenti amministrazione pubblica): Circ. 28 gennaio 2004, n. 5;

- I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale): Circ. 20 febbraio 1996, n. 40; Circ. 24 aprile 1996, n. 92; Circ. 11 maggio 1996, n. 120; Circ. 16 maggio 1996, n. 104; Circ. 27 maggio 1996, n. 114; Circ. 31 maggio 1996, n. 116; Circ. 22 luglio 1996, n. 152; Circ. 30 gennaio 1997, n. 23; Circ. 19 febbraio 1997, n. 38; Circ. 26 marzo 1997, n. 78; Circ. 24 aprile 1997, n. 100; Circ. 30 aprile 1997, n. 103; Circ. 23 maggio 1997, n. 118; Circ. 27 maggio 1997, n. 119; Circ. 25 luglio 1997, n. 166; Circ. 9 ottobre 1997, n. 202; Circ. 14 novembre 1997, n. 224; Circ. 24 dicembre 1997, n. 263; Circ. 30 gennaio 1998, n. 21; Circ. 25 febbraio 1998, n. 45; Circ. 16 giugno 1998, n. 129; Circ. 27 giugno 1998, n. 140; Circ. 6 novembre 1998, n. 233; Circ. 6 novembre 1998, n. 234; Circ. 29 gennaio 1999, n. 15; Circ. 28 gennaio 2000, n. 17; Circ. 7 giugno 2000, n. 110; Circ. 26 settembre 2000, n. 160; Circ. 8 febbraio 2001, n. 33; Circ. 22 agosto 2001, n. 165; Circ. 8 febbraio 2002, n. 36; Circ. 6 febbraio 2003, n. 26; Circ. 11 agosto 2003, n. 141; Circ. 3 febbraio 2004, n. 21; Circ. 4 febbraio 2005, n. 21;

- Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Circ. 9 aprile 2001, n. 41/2001.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 78 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni in materia di evasione contributiva, di fiscalizzazione degli oneri sociali, di sgravi contributivi nel Mezzogiorno e di finanziamento dei patronati;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 ottobre 1989;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia, del bilancio e della programmazione economica, delle finanze, del tesoro e dell'ambiente;

Emana il seguente decreto-legge:

1. Retribuzione imponibile, accreditamento della contribuzione settimanale e limite minimo di retribuzione imponibile.

1. La retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale non può essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo (3) (4).

2. Con effetto dal 1° gennaio 1989 la percentuale di cui all'articolo 7, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, è elevata a 40. A decorrere dal periodo di paga in corso alla data del 1° gennaio 1989, la percentuale di cui al secondo periodo del predetto comma è fissata a 9,50 (5).

3. ... (6).

4. ... (7).

(3) Per l'interpretazione autentica, vedi l'art. 7, D.L. 29 marzo 1991, n. 103, nonché l'art. 2, comma 25, L. 28 dicembre 1995, n. 549 e l'art. 5, D.L. 1° ottobre 1996, n. 510.

(4) Vedi, anche, i commi 4 e 5 dell'art. 01, D.L. 10 gennaio 2006, n. 2, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(5) Per l'interpretazione autentica, vedi l'art. 7, D.L. 29 marzo 1991, n. 103, nonché l'art. 2, comma 25, L. 28 dicembre 1995, n. 549 e l'art. 5, D.L. 1° ottobre 1996, n. 510.

(6) Il comma che si omette sostituisce, a decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1989, con due commi, il comma 1 dell'art. 2, D.L. 12 settembre 1983, n. 463.

(7) Il comma, che si omette, sostituisce, a decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1989, il comma 5 dell'art. 5, D.L. 30 ottobre 1984, n. 726.

2. Riscossione dei crediti contributivi, rateazione dei pagamenti, norme in materia contributiva.

1. [Costituiscono titolo esecutivo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 471 del codice di procedura civile, le denunce, le dichiarazioni e gli atti di riconoscimento di debito resi agli enti gestori di forme di previdenza ed assistenza obbligatorie dai soggetti tenuti al versamento di contributi e premi agli enti stessi, non seguiti da pagamento nel termine stabilito, limitatamente alle somme denunciate, dichiarate o riconosciute e non pagate ed ai relativi accessori di legge] (8).

2. [Costituiscono, altresì, titolo esecutivo ai sensi e per gli effetti dell'articolo 474 del codice di procedura civile, le attestazioni dei dirigenti degli uffici territorialmente competenti degli enti gestori di forme di previdenza ed assistenza obbligatorie relative al mancato pagamento, nel termine stabilito, di quote di contribuzione in misura fissa e relativi accessori di legge dovuti, a norma delle vigenti disposizioni, agli enti stessi dagli iscritti negli elenchi di categoria, negli elenchi degli esercenti attività commerciali e negli elenchi degli artigiani] (9).

3. [Ai fini della riscossione, anche disgiunta, dei contributi, premi, sanzioni civili e sanzioni amministrative gli enti pubblici che gestiscono forme obbligatorie di previdenza ed assistenza sociale si avvalgono del potere di ordinanza-ingiunzione, di cui all'articolo 35 della legge 24 novembre 1981, n. 689 , ovvero emettono ingiunzioni, ai sensi del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 , ovvero richiedono decreti ingiuntivi, ai sensi degli articoli 633 e seguenti del codice di procedura civile, provvisoriamente esecutivi, ai sensi dell'articolo 642, primo comma, del predetto codice, così come previsto dall'articolo 1, comma 13, del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688 , convertito, con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 1986, n. 11] (10).

4. [Le ingiunzioni emesse ai sensi del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 , per la riscossione delle somme di cui al comma 3, sono notificate da un funzionario dell'ente creditore, con le forme previste per la notificazione degli atti nel processo civile. L'opposizione alle predette ingiunzioni è proposta, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione dell'ingiunzione, o dell'ordinanza-ingiunzione, al pretore in funzione di giudice del lavoro. Il giudizio di opposizione è regolato dagli articoli 442 e seguenti del codice di procedura civile. Le ingiunzioni emesse ai sensi del R.D. 14 aprile 1910, n. 639 , le ordinanze-ingiunzioni emesse ai sensi della L. 24 novembre 1981, n. 689, per la riscossione delle somme di cui al comma 3, gli attestati e le certificazioni necessari per l'emissione dei decreti ingiuntivi di cui agli articoli 633 e seguenti del codice di procedura civile, elaborati meccanograficamente, possono essere sottoscritti a stampa dal funzionario delegato dal presidente degli enti pubblici che gestiscono forme obbligatorie di previdenza e assistenza. Parimenti possono essere sottoscritte a stampa tutte le comunicazioni elaborate meccanograficamente] (11).

5. [Per la riscossione dei crediti assistiti da titoli esecutivi, gli enti gestori di forme di previdenza ed assistenza obbligatorie possono avvalersi del servizio centrale della riscossione di cui al D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 , ai sensi dell'art. 2 e dell'art. 67 del decreto stesso] (12).

6. [Contro i ruoli esattoriali emessi sulla base dei titoli esecutivi è ammessa opposizione. L'opposizione e il relativo giudizio sono regolati dal comma 4. In pendenza del giudizio di primo grado il pretore può sospendere l'esecuzione del ruolo per gravi motivi] (13).

7. [In attesa dell'entrata in funzione del servizio centrale della riscossione, gli enti gestori di forme di previdenza ed assistenza obbligatorie possono avvalersi del sistema di riscossione a mezzo ruoli esattoriali, secondo la disciplina prevista per le imposte dirette con l'obbligo del non riscosso come riscosso] (14).

8. [Per la riscossione dei contributi e dei premi e relativi accessori di legge, i cui termini di pagamento sono scaduti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, gli enti gestori di forme di previdenza ed assistenza obbligatorie possono avvalersi dei sistemi di cui ai commi 5 e 7, con la concessione da parte degli enti stessi, durante il periodo di vigenza del sistema di cui al comma 7, di una tolleranza convenzionale dell'obbligo del non riscosso come riscosso pari al cinquanta per cento dell'importo di ogni rata. Sono fatti salvi i decreti ingiuntivi richiesti od emessi anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto che saranno messi in esecuzione entro la data di entrata in funzione del servizio centrale della riscossione, secondo le procedure previste dal codice di procedura civile. Il limite del cinque per cento all'incremento degli aggi previsto dall'art. 2, comma 7, del D.L. 12 dicembre 1988, n. 526, convertito, con modificazioni, dalla L. 10 febbraio 1989, n. 44, non ha effetto per le riscossioni di cui al presente articolo] (15).

9. ... (16).

10. [Gli oneri relativi ad aggi esattoriali, ovvero a compensi e spese delle procedure esecutive, sono a carico dei soggetti tenuti al pagamento dei contributi e dei premi] (17).

11. Il pagamento rateale dei debiti per contributi, premi ed accessori di legge, dovuti agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie, ove previsto dalle disposizioni vigenti, può essere consentito dal comitato esecutivo, ovvero, per delega di quest'ultimo, e per casi straordinari e periodi limitati, ed in relazione a rateazioni non superiori a dodici mesi, previa autorizzazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, dai comitati regionali, in quanto previsti dall'ordinamento degli enti medesimi. Le rateazioni superiori a dodici mesi sono disposte con provvedimento motivato e sono comunicate trimestralmente ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, secondo modalità stabilite, con apposito decreto, dai Ministri medesimi. Non sono consentite per ciascun debito, complessivamente, rateazioni superiori a ventiquattro mesi; in casi eccezionali, previa autorizzazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, possono essere consentite rateazioni fino a trentasei mesi (18).

12. È elevata da 8,50 a 12 punti la maggiorazione di cui all'articolo 13, primo comma, del D.L. 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 settembre 1981, n. 537, e successive modificazioni e integrazioni, con effetto dalla data di pubblicazione del relativo decreto ministeriale.

13. [I crediti di importo non superiore a lire 35.000 per premi o contributi dovuti agli enti pubblici che gestiscono forme obbligatorie di previdenza ed assistenza sociale, in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono estinti unitamente agli accessori di legge e non si fa luogo alla loro riscossione] (19).

14. [Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche nei confronti del Servizio contributi agricoli unificati (SCAU) (20) per tutte le contribuzioni riscosse dallo stesso] (21).

15. Per la regolarizzazione rateale dei premi e dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei relativi accessori di legge dovuti allo SCAU (22), per gli anni 1987 e precedenti, dai datori di lavoro agricolo e dai coltivatori diretti, coloni e mezzadri e rispettivi concedenti, si applica il tasso di interesse legale.

16. Le disposizioni di cui al numero 1) del primo comma dell'articolo 20 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 aprile 1974, n. 114, devono essere intese nel senso che il beneficio previsto per i datori di lavoro iscritti negli elenchi nominativi degli

esercenti attività commerciale di cui alla legge 27 novembre 1960, n. 1397 , e successive modificazioni ed integrazioni, non si applica agli agenti di assicurazione.

17. Il primo e secondo comma dell'articolo 4 della legge 29 gennaio 1986, n. 26 , vanno interpretati nel senso che lo sgravio aggiuntivo ivi previsto è concesso alle imprese che già fruiscono degli sgravi degli oneri sociali e si applica per ciascuna delle due aliquote complessive previdenziali ed assistenziali.

18. La misura del contributo di cui all'articolo 25, L. 28 febbraio 1986, n. 41 , per l'anno 1989 è confermata pari al 2 per cento.

19. I soggetti che si avvalgono delle disposizioni contenute nell'articolo 14 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69 , convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, sono tenuti, nei termini e con le modalità previsti dalla normativa fiscale, ad inviare copia delle dichiarazioni di cui al citato articolo 14 all'INPS e all'INAIL ai fini delle contribuzioni previdenziali ed assistenziali di pertinenza. Il versamento delle somme dovute deve essere effettuato, secondo le modalità stabilite dall'INPS e dall'INAIL, o in unica soluzione, entro il termine del 31 dicembre 1989 o in cinque rate, di cui la prima scadente il 31 dicembre 1989. Per la rateazione si applicano le disposizioni previste nella fattispecie dalla normativa fiscale. Nelle dichiarazioni devono essere evidenziati i redditi imponibili ai fini delle contribuzioni previdenziali ed assistenziali. Il mancato invio delle dichiarazioni nei termini stabiliti anche ad una sola delle amministrazioni interessate comporta la decadenza dei benefici connessi al differimento dei termini per la presentazione delle dichiarazioni stesse. Sulle somme non versate all'INPS e all'INAIL alle scadenze sopra richiamate sono dovuti gli accessori di legge, previsti per le contribuzioni previdenziali ed assistenziali, dalla data di scadenza dei termini di pagamento. Sulle somme dovute per contribuzioni previdenziali ed assistenziali ai sensi del presente comma relative alle quote di reddito non dichiarate o non rettifiche dagli istituti previdenziali anteriormente al 31 luglio 1989 non sono applicati interessi e sanzioni di legge (23).

(8) L'art. 2 è stato abrogato dall'art. 37, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, ad eccezione dei commi 11, 12, 15, 16, 17, 18 e 19.

(9) L'art. 2 è stato abrogato dall'art. 37, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, ad eccezione dei commi 11, 12, 15, 16, 17, 18 e 19.

(10) L'art. 2 è stato abrogato dall'art. 37, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, ad eccezione dei commi 11, 12, 15, 16, 17, 18 e 19.

(11) L'art. 2 è stato abrogato dall'art. 37, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, ad eccezione dei commi 11, 12, 15, 16, 17, 18 e 19.

(12) L'art. 2 è stato abrogato dall'art. 37, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, ad eccezione dei commi 11, 12, 15, 16, 17, 18 e 19.

(13) L'art. 2 è stato abrogato dall'art. 37, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, ad eccezione dei commi 11, 12, 15, 16, 17, 18 e 19.

(14) L'art. 2 è stato abrogato dall'art. 37, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, ad eccezione dei commi 11, 12, 15, 16, 17, 18 e 19.

(15) L'art. 2 è stato abrogato dall'art. 37, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, ad eccezione dei commi 11, 12, 15, 16, 17, 18 e 19.

(16) Comma soppresso dalla legge di conversione 7 dicembre 1989, n. 389.

(17) L'art. 2 è stato abrogato dall'art. 37, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, ad eccezione dei commi 11, 12, 15, 16, 17, 18 e 19.

(18) Sulla rateizzazione dei pagamenti vedi, anche, l'art. 116, comma 17, L. 23 dicembre 2000, n. 388, l'art. 3, comma 3-bis, D.L. 8 luglio 2002, n. 138, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione, e il comma 17-bis del citato articolo 116, aggiunto dall'art. 4, comma 22, L. 24 dicembre 2003, n. 350.

(19) L'art. 2 è stato abrogato dall'art. 37, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, ad eccezione dei commi 11, 12, 15, 16, 17, 18 e 19.

(20) Con decorrenza 1° luglio 1995 il Servizio per i contributi agricoli unificati (SCAU) è soppresso e le funzioni ed il personale sono trasferiti all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e all'Istituto nazionale per gli infortuni sul lavoro (INAIL), secondo le rispettive competenze, per effetto dell'art. 19, L. 23 dicembre 1994, n. 724.

(21) L'art. 2 è stato abrogato dall'art. 37, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, ad eccezione dei commi 11, 12, 15, 16, 17, 18 e 19.

(22) Con decorrenza 1° luglio 1995 il Servizio per i contributi agricoli unificati (SCAU) è soppresso e le funzioni ed il personale sono trasferiti all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e all'Istituto nazionale per gli infortuni sul lavoro (INAIL), secondo le rispettive competenze, per effetto dell'art. 19, L. 23 dicembre 1994, n. 724.

(23) L'art. 2 è stato abrogato dall'art. 37, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, ad eccezione dei commi 11, 12, 15, 16, 17, 18 e 19.

3. Modifiche al D.P.R. 28 gennaio 1988, numero 43 .

1. All'art. 15, D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 , sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 2, dopo le parole: «stabiliti nell'art. 31» sono aggiunte le seguenti: «comma 1»;

b) ... (24).

2. ... (25).

3. ... (26).

(24) Aggiunge il comma 2-bis all'art. 15, D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43.

(25) Sostituisce il comma 1 dell'art. 19, D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43.

(26) Sostituisce la lettera c) del comma 3 e il comma 4 all'art. 31, D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43.

4. Incompatibilità dei trattamenti di disoccupazione con quelli pensionistici, norme per l'assicurazione obbligatoria alla CPDEL e all'INADEL, disposizioni relative all'INAIL, ai rapporti INPS, INAIL e camere di commercio, industria ed artigianato, nonché alla ripartizione dei contributi fra i patronati.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1989, per i titolari di pensioni che abbiano superato l'età pensionabile di vecchiaia, prevista per il diritto a pensione di vecchiaia a carico dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, i trattamenti ordinari e speciali di disoccupazione sono incompatibili con i trattamenti pensionistici diretti a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, degli ordinamenti sostitutivi, esonerativi ed esclusivi dell'assicurazione medesima, nonché delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi.

2. I dipendenti delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, i quali continuino a prestare servizio presso l'ente anche dopo che esso abbia perduto il carattere di istituzione pubblica, hanno facoltà di conservare, a domanda, il regime pensionistico obbligatorio e il trattamento di fine servizio previsto per il personale dipendente dagli enti locali. La domanda deve essere presentata, a pena di decadenza, entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ovvero dalla data di trasformazione della natura giuridica dell'ente, se posteriore (27).

3. I crediti per premi dovuti all'INAIL, di cui al numero 8) del primo comma dell'articolo 2778 del codice civile, sono collocati, per l'intero ammontare, tra quelli indicati al numero 1) del primo comma del predetto articolo.

4. ... (28).

5. I datori di lavoro soggetti alle disposizioni del testo unico di cui al comma 4, ferme restando le disposizioni di cui agli artt. 12 e 13 del medesimo testo unico, debbono comunicare all'INAIL generalità, qualifiche e codice fiscale dei lavoratori (29).

5-bis. La comunicazione deve avvenire, con periodicità annuale, a decorrere dal 1° gennaio 1994, in occasione del pagamento dell'autoliquidazione dei premi dovuti all'INAIL e deve riguardare i lavoratori assicurati il cui rapporto di lavoro abbia avuto inizio o sia cessato nel precedente periodo assicurativo (30).

5-ter. In sede di prima applicazione della presente disposizione la comunicazione dovrà riguardare i nominativi di tutti gli assicurati in servizio alla data del 31 dicembre 1992 (31).

5-quater. In caso di omessa od errata comunicazione, sarà applicata una sanzione amministrativa di lire ventimila per nominativo (32).

6. All'atto della iscrizione presso le camere di commercio, industria e artigianato, gli interessati devono specificare la sussistenza dell'obbligo assicurativo per gli infortuni sul lavoro e le malattie

professionali, nonché per le assicurazioni obbligatorie gestite dall'INPS, indicando, ove già acquisito, il numero di posizione assicurativa e la data di presumibile avvio dell'attività.

7. Tra l'INPS, l'INAIL, le camere di commercio, e gli organismi ad esse collegati per la gestione del sistema informativo camerale, sono attivati collegamenti telematici, al fine di consentire l'accesso diretto, da parte dell'INPS e dell'INAIL, alle risultanze degli archivi camerali di base e di quelli collegati all'anagrafe nazionale delle imprese, nonché la consultazione, anche generalizzata, da parte delle camere di commercio e degli organismi collegati, delle informazioni anagrafiche e di quelle relative al numero dei dipendenti, acquisite alle anagrafi delle aziende e a quelle degli imprenditori autonomi gestite dall'INPS e dall'INAIL.

8. All'atto della richiesta del numero della partita IVA, i titolari di aziende agricole debbono indicare gli estremi della iscrizione allo SCAU (33), ovvero la ragione della non insorgenza dell'obbligo di iscrizione.

9. In attesa della realizzazione dei collegamenti telematici, la fornitura delle informazioni di cui ai commi 6 e 7 avverrà attraverso lo scambio di supporti magnetici. Le procedure per i collegamenti e lo scambio di supporti magnetici saranno definite, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

10. Le ripartizioni definitive tra gli istituti di patronato e di assistenza sociale dei fondi di cui agli articoli 4 e 5 del D.Lgs.C.P.S. 29 luglio 1947, n. 804 per gli anni 1986, 1987, 1988 e 1989 sono effettuate, in deroga alle vigenti disposizioni, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sentiti gli istituti stessi, in base a quote percentuali determinate con riferimento alla quota di ripartizione definitiva applicata nell'anno precedente a ciascuno dei predetti anni ed ai dati acquisiti presso gli ispettorati del lavoro, tenuto anche conto delle risultanze fornite dagli istituti di previdenza e assistenza sociale, relativi, per ciascun anno, all'attività ed all'organizzazione degli istituti di patronato e di assistenza sociale. Per l'attività e l'organizzazione all'estero sono presi in considerazione i dati forniti direttamente dagli istituti di patronato e di assistenza sociale.

11. Per gli istituti di patronato e di assistenza sociale, la cui costituzione è approvata nel corso dell'anno 1989, ai fini della ripartizione definitiva per l'anno stesso saranno presi in considerazione solo i dati acquisiti presso gli ispettorati del lavoro.

12. Tra i fondi accantonati di cui al comma 4 dell'art. 1-ter del D.L. 2 dicembre 1985, n. 688, convertito, con modificazioni, dalla L. 31 gennaio 1986, n. 11, da utilizzare secondo i criteri di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 31 luglio 1986, sono da ricomprendere anche i fondi accantonati relativi all'esercizio 1986.

13. Al comma 1 dell'articolo 55 della legge 9 marzo 1989, n. 88, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e del Ministero del tesoro»; al comma 4 del citato articolo le parole: «agli articoli 5, 8» sono sostituite dalle seguenti: «agli articoli 5, 7, 8».

14. Le somme corrisposte a titolo di arretrati per prestazioni di integrazione salariale riferite ad anni precedenti a quello di erogazione non sono computate nel reddito ai fini dell'assegno per il nucleo familiare, con effetto dal 1° luglio 1989.

- (27) Periodo aggiunto dalla legge di conversione 7 dicembre 1989, n. 389.
- (28) Sostituisce il comma 2 dell'art. 45, D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124.
- (29) Gli attuali commi 5, 5-bis, 5-ter e 5-quater così sostituiscono l'originario comma 5 per effetto dell'art. 2-bis, D.L. 15 gennaio 1993, n. 6.
- (30) Gli attuali commi 5, 5-bis, 5-ter e 5-quater così sostituiscono l'originario comma 5 per effetto dell'art. 2-bis, D.L. 15 gennaio 1993, n. 6.
- (31) Gli attuali commi 5, 5-bis, 5-ter e 5-quater così sostituiscono l'originario comma 5 per effetto dell'art. 2-bis, D.L. 15 gennaio 1993, n. 6.
- (32) Gli attuali commi 5, 5-bis, 5-ter e 5-quater così sostituiscono l'originario comma 5 per effetto dell'art. 2-bis, D.L. 15 gennaio 1993, n. 6.
- (33) Con decorrenza 1° luglio 1995 il Servizio per i contributi agricoli unificati (SCAU) è soppresso e le funzioni ed il personale sono trasferiti all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e all'Istituto nazionale per gli infortuni sul lavoro (INAIL), secondo le rispettive competenze, per effetto dell'art. 19, L. 23 dicembre 1994, n. 724.
-

5. Calcolo delle indennità di anzianità per i lavoratori delle zone terremotate.

1. L'articolo 12 del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776 , convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1980, n. 874, va interpretato nel senso che i beneficiari delle indennità ivi previste hanno diritto anche alle quote di indennità di anzianità maturate, secondo le norme vigenti, durante i periodi di corresponsione delle predette integrazioni salariali.

6. Fiscalizzazione degli oneri sociali.

1. A decorrere dal periodo di paga in corso al 1° dicembre 1988 e fino a tutto il periodo di paga in corso al 30 novembre 1989 è concessa una riduzione, per ogni mensilità fino alla dodicesima compresa, sul contributo a carico del datore di lavoro di cui all'articolo 10, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67 , pari a:

a) L. 55.000 per ogni dipendente delle imprese industriali ed artigiane operanti nei settori manifatturieri ed estrattivi, delle imprese impiantistiche del settore metalmeccanico, risultanti dalla classificazione delle attività economiche adottata dall'ISTAT; delle imprese armatoriali nonché delle imprese iscritte nell'albo degli autotrasportatori di cose per conto terzi, di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298 , secondo un rapporto autista-dipendenti che non superi quello fra trattore e veicoli rimorchiati indicato dal comma 4 dell'art. 41 della L. 6 giugno 1974, n. 298 , come sostituito

dal comma 1 dell'art. 4 del D.L. 6 febbraio 1987, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 marzo 1987, n. 132;

b) ulteriori L. 77.000 per ogni dipendente delle imprese di cui alla lettera a) operanti nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218 , e successive modificazioni ed integrazioni;

c) L. 21.000 per ogni dipendente delle imprese alberghiere e delle aziende termali; dei pubblici esercizi, ivi comprese le imprese di esercizio delle sale cinematografiche; delle agenzie di viaggio; dei complessi turistico-ricettivi dell'aria aperta di cui alla legge 17 maggio 1983, n. 217 , e dei loro consorzi e società consortili condotte anche in forma cooperativa, di cui alla legge 10 maggio 1976, n. 377; delle imprese commerciali, loro consorzi e società consortili condotte anche in forma cooperativa, di cui alle leggi 10 maggio 1976, n. 377, e 17 febbraio 1971, n. 127, considerate esportatrici abituali ai sensi dell'articolo 3-bis del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 20 , convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 1979, n. 92; di ogni altra impresa con più di quindici dipendenti considerata commerciale ai fini previdenziali ed assistenziali; degli enti, fondazioni ed associazioni senza fini di lucro che erogano le prestazioni assistenziali di cui all'articolo 22, D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 , ivi comprese le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, nonché dei concessionari di impianti di trasporto con fune in servizio pubblico, aventi finalità, turistiche, in zone montane;

d) ulteriori L. 18.500 per ogni dipendente delle imprese di cui alla lettera c) operanti nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218 , e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Le riduzioni di cui al comma 1, lettera a) e b), sono maggiorate di un terzo per il personale marittimo che non ha continuità di rapporto di lavoro.

3. Per le donne assunte con contratto di lavoro a tempo indeterminato dalle imprese di cui all'articolo 1, comma 1 e 7, del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536 , convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48, successivamente alla data del 30 novembre 1988, in aggiunta al numero dei lavoratori occupati alla medesima data, è concessa fino a tutto il periodo di paga in corso al 30 novembre 1989 una riduzione di L. 56.000, per ogni mensilità fino alla dodicesima compresa, sul contributo a carico del datore di lavoro di cui all'articolo 10, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67 .

4. Per i nuovi assunti di età non superiore ai 29 anni da parte delle imprese di cui al comma 3 successivamente al 30 novembre 1988 con contratto di lavoro a tempo indeterminato, in aggiunta al numero di lavoratori occupati alla stessa data, è concessa fino a tutto il periodo di paga in corso al 30 novembre 1989 una riduzione di lire 56.000, per ogni mensilità fino alla dodicesima compresa, sul contributo a carico del datore di lavoro di cui all'articolo 10, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67 .

5. I benefici di cui ai commi 3 e 4 non si cumulano fra loro né con il beneficio di cui al comma 1, lettere b) e d), e sono concessi per un periodo non superiore a dodici mesi per ciascun dipendente assunto.

6. A favore dei datori di lavoro del settore agricolo è concessa, a decorrere dal periodo di paga in corso al 1° dicembre 1988 e fino a tutto il periodo di paga in corso al 30 novembre 1989, per ogni mensilità e fino alla dodicesima compresa, una riduzione sul contributo di cui all'articolo 10,

comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67, di L. 85.000 per ogni dipendente. Da tale riduzione sono esclusi i datori di lavoro del settore agricolo operanti nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218 , e successive modificazioni ed integrazioni.

7. Le riduzioni di cui al presente articolo si applicano sino a concorrenza dell'importo complessivo dei contributi di malattia e di maternità dovuti.

8. Le riduzioni di cui al presente articolo, nel caso di corresponsione di retribuzione per un numero di giornate inferiore al mese, sono diminuite di un ventiseiesimo del loro ammontare mensile per ogni giornata non retribuita e, nel caso di lavoro a tempo parziale di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726 , convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, sono attribuite per ogni ora di attività in misura pari al quoziente che si ottiene dividendo l'importo delle predette riduzioni mensili per 156, entro il limite massimo dell'importo stesso. La predetta diminuzione non trova applicazione per i dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale che prestino attività lavorativa per un numero di ore non inferiore a settantotto ore mensili.

9. Le riduzioni di cui al presente articolo non spettano per i lavoratori che:

a) non siano stati denunciati agli istituti previdenziali;

b) siano stati denunciati con orari o giornate di lavoro inferiori a quelli effettivamente svolti ovvero con retribuzioni inferiori a quelle previste dall'articolo 1, comma 1;

c) siano stati retribuiti con retribuzioni inferiori a quelle previste dall'articolo 1, comma 1 (34).

10. Le disposizioni di cui al comma 9 operano per una durata pari ai periodi di inosservanza anche di una delle condizioni previste dallo stesso comma aumentati del 50 per cento. Nelle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma 9 la perdita della riduzione non può superare il maggiore importo tra contribuzione omessa e retribuzione non corrisposta (35).

11. Per le imprese operanti nei territori indicati nell'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218 , e successive modifiche ed integrazioni, e nell'articolo 7 del D.P.R. 9 novembre 1976, n. 902, e successive modifiche ed integrazioni, al fine di salvaguardare i livelli occupazionali e sulla base di un programma graduale di riallineamento alle retribuzioni di cui all'articolo 1, comma 1, da verificare semestralmente, può essere sospesa, anche temporaneamente, la condizione prevista dalla lettera c) del comma 9. Tale sospensione è disposta con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sentite le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative, nei limiti della spesa prevista dal presente decreto per la fiscalizzazione degli oneri sociali (36).

12. Con salvezza delle situazioni di cui al comma 11, per gli aspetti ivi disciplinati, le riduzioni di cui al presente articolo non spettano altresì, a decorrere dal periodo di paga in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai datori di lavoro che non diano comunicazione all'INPS del contratto collettivo nazionale di lavoro, stipulato dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, da essi applicato.

13. Le riduzioni di cui al presente articolo non spettano, sino al ripristino dei luoghi, ovvero al risarcimento a favore dello Stato, nel limite del danno accertato, per i lavoratori dipendenti delle aziende nei confronti dei cui titolari o rappresentanti legali, per fatti afferenti all'esercizio dell'impresa, siano accertate definitivamente violazioni di leggi a tutela dell'ambiente, commesse

successivamente alla data di entrata in vigore del D.L. 30 dicembre 1987, n. 536 , convertito, con modificazioni, dalla L. 29 febbraio 1988, n. 48, e che comportino danno ai sensi degli articoli 8 e 18 della L. 8 luglio 1986, n. 349 ; ove le violazioni comportino rilevante danno ambientale, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su proposta del Ministro dell'ambiente, può disporre la sospensione totale o parziale del beneficio in attesa della definitività dell'accertamento.

14. A decorrere dal periodo di paga in corso al 1° dicembre 1988 sono abrogate le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 7, del D.L. 30 dicembre 1987, n. 536 , convertito, con modificazioni, dalla L. 29 febbraio 1988, n. 48.

15. Il versamento dei contributi e dei premi previdenziali relativi ai periodi di paga in corso dal 1° dicembre 1988 e successivi, effettuato in difformità dalle disposizioni del presente decreto, è conguagliato senza accessori di legge alla prima scadenza utile successiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e comunque non oltre il 20 novembre 1989.

16. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato in lire 3.738 miliardi per l'anno 1989, si provvede a carico del capitolo 3614 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per il medesimo anno.

(34) Il D.M. 21 ottobre 1989 (Gazz. Uff. 6 dicembre 1989, n. 285) ha così disposto:

«1. La condizione prevista dall'art. 6, comma 9, lettera c), del D.L. 9 ottobre 1989, n. 338, è sospesa per le imprese operanti da data anteriore al 10 ottobre 1989 nei territori indicati nell'art. 1 del testo unico approvato con D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218, e successive modifiche ed integrazioni, e nell'art. 7 del D.P.R. 9 novembre 1976, n. 902, e successive modifiche ed integrazioni, che hanno recepito o recepiscono, mediante accordi aziendali stipulati con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, comunicati all'Istituto nazionale della previdenza sociale entro quindici giorni dalla stipula medesima, gli accordi provinciali stipulati dalle organizzazioni sindacali anzidette, depositati presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione territorialmente competente, finalizzati ad attuare, in forme e tempi prestabiliti, programmi di graduale riallineamento dei trattamenti economici dei lavoratori ai livelli previsti dai contratti collettivi nazionali.

2. La sospensione decorre dal periodo di paga in corso alla data di recepimento dell'accordo provinciale fino al periodo di paga in corso al 30 novembre 1989 e cessa di avere effetto dal periodo di paga per il quale, in relazione alle denunce contributive mensili presentate dalle imprese all'Istituto nazionale della previdenza sociale, l'Istituto stesso accerta il mancato rispetto del programma graduale di riallineamento dei trattamenti economici contenuto nel predetto accordo provinciale».

Il D.M. 11 giugno 1990 (Gazz. Uff. 26 giugno 1990, n. 147) ha differito dal 30 novembre 1989 al 31 maggio 1990 il termine di cui al D.M. 21 ottobre 1989, sopra riportato. Per l'ulteriore sospensione della condizione prevista dalla presente lettera vedi, anche, l'art. 5, D.L. 1° ottobre 1996, n. 510.

(35) Comma così sostituito dall'art. 4, D.L. 22 marzo 1993, n. 71.

(36) Vedi, anche, l'art. 2-bis, D.L. 4 giugno 1990, n. 129, e l'art. 5, D.L. 1° ottobre 1996, n. 510.

7. Differimento di termini per gli sgravi contributivi per il Mezzogiorno, per il completamento del piano straordinario per l'occupazione giovanile e per la presentazione delle domande per il sussidio di disoccupazione. Sospensione del versamento dei contributi per le imprese operanti nelle regioni colpite dal fenomeno dell'eutrofizzazione.

1. Il termine di cui all'art. 2, D.L. 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla L. 20 maggio 1988, n. 160, relativo allo sgravio contributivo di cui all'articolo 59 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni ed integrazioni, è differito fino a tutto il periodo di paga in corso al 30 novembre 1989. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 9, 10, 11, 12 e 13.

2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, valutato in lire 5.612 miliardi per l'anno 1991 ed in lire 1.504 miliardi per il periodo 1992-2000, si provvede a carico dell'assegnazione di lire 30.000 miliardi all'uopo prevista dall'articolo 18 della legge 1° marzo 1986, n. 64, recante disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sono determinate le modalità di rendicontazione da parte dell'INPS.

3. Fermo restando lo stanziamento di cui all'articolo 2 della legge 11 aprile 1986, n. 113, il termine per il completamento del piano straordinario per l'occupazione giovanile di cui all'articolo 1 della citata legge n. 113 del 1986 e successive modificazioni ed integrazioni, è differito al 31 dicembre 1989. Per ogni componente di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), della medesima legge, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale nomina un membro supplente.

4. Il termine di scadenza per la presentazione delle domande per il sussidio di disoccupazione in agricoltura di cui al decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48, deve considerarsi il 31 marzo.

5. In attesa della riforma della disciplina del trattamento previdenziale delle ostetriche il termine previsto per lo scioglimento dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per le ostetriche è prorogato al 30 giugno 1990. Fino a tale data il commissario straordinario dell'Ente stesso assume, oltre ai compiti ed alle attribuzioni del presidente del comitato direttivo, anche quelli del consiglio nazionale (37).

6. Per i dipendenti delle imprese che gestiscono le strutture ricettive previste dall'articolo 6 della legge 17 maggio 1983, n. 217, per quelli dei pubblici esercizi, ivi comprese le imprese di esercizio delle sale cinematografiche, delle agenzie di viaggio e turismo, delle imprese esercenti il commercio all'ingrosso ed al dettaglio e per il settore della pesca, operanti nei comuni delle regioni Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Emilia-Romagna, Marche e Abruzzo, situati entro 10 chilometri dalla costa, il versamento dei contributi e dei premi previdenziali ed assistenziali relativi ai periodi di paga in corso dal 1° luglio al 31 ottobre 1989 è sospeso. Il versamento dei contributi sospesi deve essere effettuato, con aggravio di interessi in misura pari al 5 per cento annuo, in rate bimestrali, uguali e consecutive non superiori a quattro, a decorrere dal mese di gennaio 1990.

7. Le imprese artigiane, con sede nelle province autonome di Trento e di Bolzano, le quali hanno versato i contributi previdenziali ed assistenziali previsti per le imprese artigiane, avendone i relativi requisiti secondo le leggi provinciali sull'artigianato, sono esonerate dal pagamento, per il periodo

pregresso e fino al 30 giugno 1989, delle differenze tra la contribuzione prevista per le imprese artigiane e per quelle industriali. All'onere di 5 miliardi di lire per l'anno 1989 si fa fronte mediante corrispondente riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1989, utilizzando l'accantonamento «Proroga fiscalizzazione dei contributi di malattia ivi compreso il settore del commercio».

(37) Comma così modificato dalla legge di conversione 7 dicembre 1989, n. 389.

8. Assicurazione per gli apprendisti artigiani.

1. Le regioni a statuto ordinario comunicano, entro il 20 ottobre 1989, ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro la stipula delle convenzioni di cui all'articolo 16, terzo comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845 .

2. Le convenzioni di cui al comma 1 stabiliscono anche il pagamento in dieci annualità costanti dei contributi per gli anni 1988 e precedenti, senza gravami di interessi ed oneri accessori per i contributi e la rateizzazione. Il limite massimo di dette annualità è fissato, per ogni regione e per ciascuno degli anni interessati alla rateizzazione, al 2 per cento della quota del fondo comune ad essa spettante, per l'anno 1989, ai sensi dell'articolo 1 della legge 1° febbraio 1989, n. 40, al netto delle somme di cui all'articolo 9 della legge 10 aprile 1981, n. 151, a carico delle singole regioni. In caso di insufficienza della rateizzazione rispetto ai contributi dovuti, il numero delle annualità è, con i suddetti criteri, automaticamente aumentato (38).

3. In mancanza della stipula delle convenzioni il Ministero del tesoro provvede ad accantonare, a valere sulle erogazioni spettanti alle regioni per gli anni 1990 e successivi, ai sensi dell'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, importi annuali corrispondenti a quelli dovuti in forza del comma 2. Le somme accantonate vengono calcolate sulla base dei crediti comunicati al Ministero del tesoro, entro il 15 novembre 1989, dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale e vengono corrisposte agli istituti assicuratori entro il termine di ogni esercizio (39).

4. Fino all'intervenuta stipula delle convenzioni, i contributi dovuti da ogni regione per gli anni 1989 e successivi verranno trattenuti sulle quote spettanti a titolo di ripartizione del fondo comune afferente all'anno successivo a quello di competenza dei contributi, sulla base dei crediti annualmente comunicati al Ministero del lavoro e della previdenza sociale ai fini della successiva erogazione a favore degli istituti assicuratori (40).

(38) La Corte costituzionale con sentenza 26 giugno-8 luglio 1990, n. 314 (Gazz. Uff. 11 luglio 1990, n. 28 - Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 8, secondo, terzo e quarto comma, del presente decreto-legge.

(39) La Corte costituzionale con sentenza 26 giugno-8 luglio 1990, n. 314 (Gazz. Uff. 11 luglio 1990, n. 28 - Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 8, secondo, terzo e quarto comma, del presente decreto-legge.

(40) La Corte costituzionale con sentenza 26 giugno-8 luglio 1990, n. 314 (Gazz. Uff. 11 luglio 1990, n. 28 - Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 8, secondo, terzo e quarto comma, del presente decreto-legge.

9. Copertura finanziaria.

1. All'onere derivante dall'applicazione degli articoli 1, comma 2, 4, comma 14, 5 e 7, comma 6, valutato in lire 482 miliardi per l'anno 1989 ed in lire 470 miliardi annui a decorrere dall'anno 1990, si provvede a carico del capitolo 3588 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno 1989 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

2. All'onere derivante dall'applicazione dello articolo 2, comma 8, valutato in lire 6 miliardi per l'anno 1989, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1989, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Proroga fiscalizzazione dei contributi di malattia ivi compreso il settore del commercio».

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

10. Entrata in vigore.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
